

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Denominata "Vivere L'Autismo Ets"

L'anno 2020 il mese di marzo il giorno uno in Boscoreale (Napoli), presso la sede sociale in via Bellini, 20 presenti i signori:

- **Sartore Maddalena** nata a Castellammare di Stabia (Na) il 20/04/1980 e residente in Boscoreale (Na) cap 80041 in via Bellini, 20 codice fiscale SRTMDL80D60C129X

- **Strazzullo Giovanni** nato a Pompei (Na) il 07/03/1975 residente in Boscoreale (Na) cap 80041 in via Bellini, 20 codice fiscale STRGNN75C07G813Z

- **Sartore Giuseppe** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 22/01/1984 e residente in Torre Annunziata (Na) 80058 alla via Maresca, 12 codice fiscale SRTGPP84A22C129T

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione avente la seguente denominazione: **Vivere L'Autismo Ets**

ART. 2 L'associazione ha sede in: Boscoreale (Na) Via Bellini, 20

ART.3 L'associazione ha come scopo la difesa dei diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano; la promozione di un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone autistiche in ogni fase della loro vita.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:

Sartore Maddalena

Strazzullo Giovanni

Sartore Giuseppe

A presidente viene eletta la Signora Sartore Maddalena

Per le altre cariche vengono eletti Sartore Giuseppe (Vice – Presidente) e Strazzullo Giovanni (Segretario)

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 27 articoli di seguito specificati, steso su 12 pagine dattiloscritte.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Maddalena Sartore

Sig. Giovanni Strazzullo

Sig. Giuseppe Sartore



Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale di Castore e Melfi
Atto Registrato al N. 599 83
in data 02 MAR 2020
Totale versato 200,00
Il Direttore Territoriale

L'ASSOCIATO RESPONSABILE
LUCA MONACO

Firma su delega del D.L. 11/2/2017 art. 1, comma 1, lett. a)
con approvazione n. 43/2018

Statuto dell'Associazione "Vivere L'Autismo ETS"

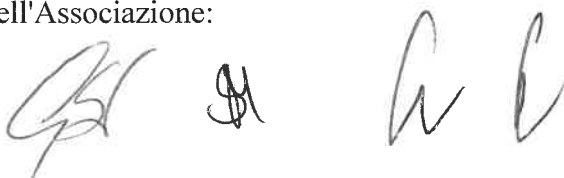
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE

Si costituisce l'Ente del Terzo Settore "Vivere L'Autismo ETS" in forma d'associazione non riconosciuta. L'Associazione ha sede legale nel comune di Boscoreale (Na), in via Vincenzo Bellini, 20 CAP 80041. La sede sociale potrà essere trasferita presso qualsiasi indirizzo del territorio italiano con semplice delibera dell'Assemblea, senza la necessità di modificare lo Statuto. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (da ora "Codice del Terzo Settore"), delle relative norme di attuazione, della legge nazionale e regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge obiettivi di solidarietà sociale. L'Associazione ha come fini la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano; la promozione di un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone autistiche in ogni fase della loro vita. Vivere L'Autismo Ets intende configurarsi come un soggetto che opera pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone con autismo all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale. Intende inoltre promuovere la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione sull'autismo in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con autismo o DGS possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana. Vivere L'Autismo Ets intende collaborare attivamente con tutte le Istituzioni, con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone con autismo o DGS.

Sono compiti dell'Associazione:



- Creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con autismo, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;
- Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre Associazioni impegnate a favore delle persone con autismo secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;
- Svolgere ed organizzare attività di volontariato;
- Diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;
- Promuovere nell'opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (icd e dsm) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, ULSS, ecc.) e privati, con altre Associazioni o Servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, di avviamento - inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi".
- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

ART. 3 – DURATA ED ESERCIZIO SOCIALE

L'Associazione è a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.

ART. 4 – ASSOCIATI E MODI DI ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione è volontaria. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione o credo politico, che condividano gli scopi associativi. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile, si acquista e si perde con le modalità stabilite dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento integrativo.

Il candidato che intende associarsi deve farne richiesta sottoscrivendo apposita domanda da inviare al Consiglio Direttivo. In tale domanda, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa annuale. L'adesione non potrà avere carattere temporaneo. Per i minorenni è necessaria l'approvazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci. La deliberazione che accoglie o rigetta la domanda è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

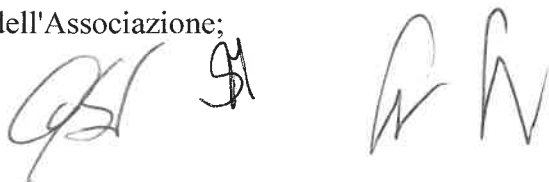
ART. 5 – TIPOLOGIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in **soci fondatori**, che hanno costituito l'Associazione e sottoscritto l'Atto Costitutivo e **soci ordinari**, che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati. Tutte le tipologie di associati hanno pari diritti e doveri.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun associato ha pari **diritto** di:

- Partecipare, intervenire e votare in Assemblea;
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi;
- Essere rimborsato dalle spese sostenute e documentate per l'attività prestata per conto di e a beneficio dell'Associazione;

The block contains two handwritten signatures in dark ink. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more blocky and angular.

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- Consultare e ottenere copia dei verbali.

Ogni associato ha pari **dovere** di:

- Versare la quota sociale nei termini previsti;
- Rispettare il presente statuto ed ogni altro eventuale regolamento interno;
- Rispettare le delibere e le decisioni adottate in seno all'Associazione;
- Svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- Avere comportamenti, verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione, animati da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede ed onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Diritti e doveri degli associati sono personali e non possono essere ceduti o trasferiti.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati sono tenuti al pagamento, entro e non oltre il 30 Novembre, delle quote associative come stabilite dal Consiglio Direttivo. Quote e contributi associativi non sono rivalutabili.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

- a) Per **decesso**;
- b) Per **recesso**, da richiedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 2 mesi prima della scadenza dell'anno sociale, con decorrenza a 4 mesi dopo l'avvenuta comunicazione;
- c) Per **esclusione**, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del Socio, qualora egli:

- Contravvenga ai doveri stabiliti dal presente Statuto, di cui il caso di morosità nel pagamento della quota sociale annuale nonostante l'invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo;
- Riporti condanne passate in giudicato che ledano l'onorabilità suo o dell'Associazione; abbia cagionato danni diretti o indiretti all'Associazione o ai suoi membri;
- Abbia commesso altre infrazioni di particolare gravità.

La comunicazione di esclusione deve essere data all'associato tramite lettera o e-mail, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e alla comunicazione della possibilità di appellarsi all'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Associati dimessi, receduti e/o esclusi ed eredi di associati deceduti che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Le modifiche statutarie riguardanti le modalità di recesso ed esclusione degli associati devono essere votate a maggioranza di due terzi dell'Assemblea, e su iniziativa del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sono gli organi dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito e non danno luogo a compenso.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto a parteciparvi, intervenire e a votare. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, ma può delegare il proprio voto ad un altro associato. Nessun associato può avere più di 2 deleghe.

Il voto viene normalmente espresso per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza dell'Assemblea costituita, con scrutinio segreto. L'elezione alle cariche associative è sempre svolta a scrutinio segreto, così come ogni voto riguardante gli associati.



Le deliberazioni adottate in conformità al presente statuto sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente convocata quando ne è stata data comunicazione agli associati almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante almeno uno dei seguenti metodi: avviso scritto da inviare tramite lettera, fax, e-mail o altro metodo idoneo; pubblicazione sul sito internet associativo. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché di una eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (cd "ordine del giorno").

ART. 12 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal VicePresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario (o, in assenza di questi, da un consigliere nominato dal Presidente) che redige il verbale. Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci o a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale e del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea Ordinaria:

- Determina le linee generali e programmatiche dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio; nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; delibera sulla richiesta di contributi straordinari da parte dei soci;
- Approva ogni eventuale regolamento interno; delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e su quanto altro non riconducibile alla competenza degli altri organi e non riservato espressamente alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

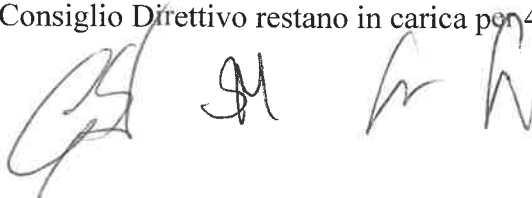
L'Assemblea Straordinaria è convocata solamente per le modifiche dello Statuto, per la fusione, l'incorporazione o la scissione dell'Associazione, o per il suo scioglimento.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando sono approvate dai tre quarti dei votanti; in seconda convocazione, sono valide se approvate dai due terzi dei votanti; in ogni caso, l'Assemblea Straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio necessariamente col voto favorevole di tre quarti dei soci.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di 3 e da un massimo di 5 membri scelti tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.



Nei loro confronti si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio Direttivo, qualora non venga meno la maggioranza dei membri dello stesso, gli altri Consiglieri procedono a cooptare il mancante fino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.

ART. 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione amministrativa dell'Associazione ed ha il potere di redigere norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi.

I delegati esterni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso:

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige il rendiconto economico-finanziario di esercizio relativo all'attività svolta nell'anno precedente;
- Redige il rendiconto preventivo per i programmi delle attività sociali previste dallo statuto per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Delibera l'adeguamento delle quote sociali annuali ed eventuali contributi straordinari;
- Delibera sull'esclusione dei Soci in base al presente Statuto;
- Per ogni propria riunione, redige un verbale recante ogni punto discusso all'ordine del giorno.

ART. 17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente:

- Ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci;
- Convoca l'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- È rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente resta in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca della sua qualità di consigliere decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

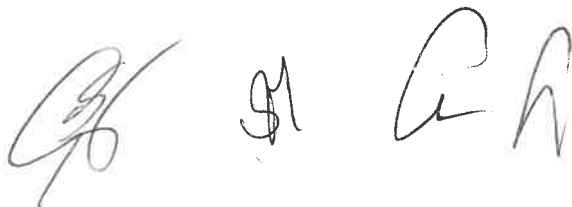
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice-Presidente designato dai membri del Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

ART. 18 – TESORIERE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Tesoriere. Il Tesoriere:

- È responsabile della contabilità e dell'amministrazione;
- Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo;
- È preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie;
- Si occupa della tenuta del libro della contabilità.

Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.



Il Tesoriere è tuttavia autorizzato a tenere a sue mani una somma eventualmente fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

ART. 19 – SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Segretario. Il Segretario:

- Assiste il Presidente in Assemblea e all'interno del Consiglio Direttivo;
- Redige i verbali;
- Cura ogni libro sociale non assegnato ad altri;
- Coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle delibere assembleari e delle decisioni consiliari e nella sorveglianza e attuazione di ogni servizio associativo.

ART. 20 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi e, in via straordinaria e con richiesta scritta, ogniqualvolta il Presidente o almeno due dei suoi membri lo ritengano opportuno.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a tutti i membri in forma scritta e con congruo anticipo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della metà arrotondata per difetto dei membri più uno. Se il consiglio è di tre membri, devono essere presenti tutti i membri.

ART. 21 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

La decadenza dalla carica di Consigliere può essere deliberata con maggioranza di due terzi da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, e nella quale si elegge un sostituto del decaduto. La perdita della carica di Consigliere fa decadere anche dalla carica di Presidente.

ART. 22 – PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione possono essere costituiti da:

- Quote associative ordinarie e straordinarie;
- Contributi liberali effettuati da associati o da terzi, donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate derivanti dall'organizzazione di attività associative;
- Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione e che sono ammesse dal Codice del Terzo Settore.

Durante la vita dell'Associazione, è sempre fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, i quali devono essere invece impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o ammesse dalla Legge.

ART. 23 – FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il fondo di costituzione è formato dalle contribuzioni che gli associati fondatori in sede costitutiva. Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di terzi.

ART. 24 – PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.



ART. 25 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, decorre dal 1 Settembre al 31 Agosto, è predisposto dal consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio associativo con le maggioranze previste dal presente statuto.

Deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima di detta assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Esso è redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del Codice del Terzo Settore e relative norme di attuazione.

ART. 26 – LIBRI ASSOCIATIVI

Sono istituiti e posti in essere:

- Il libro degli associati, contenente i nominativi di tutti i Soci e la loro qualifica;
- Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e quello dell'Assemblea dei Soci;
- Il libro della contabilità;
- Il libro inventario dei beni associativi e dei rendiconti.

Tutti i libri sono conservati presso la sede sociale e sono aggiornati almeno una volta l'anno.

ART. 27 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenga, sarà deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui al presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell'Associazione. Delibererà altresì sulla devoluzione del patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Glenn Thamm

Micholino

Imu

